

**Relazione sul governo
Societario
ASPM Soresina Servizi srl
Bilancio al 31/12/2017**

Redatta ai sensi dell'art.6, comma 4, T.U. Società
Partecipate D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175

1. La normativa vigente

L'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha introdotto l'obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di predisporre la relazione annuale sul governo societario.

Nello specifico si ricorda che il predetto art. 6:

- al comma 2 prevede che *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4*

- al comma 4 prevede che *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

- al comma 3 prevede l'eventuale sviluppo di: *a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

- al comma 5 prevede che *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

Innanzitutto si premette che:

i - alla luce della piccola/media dimensione della Società, nonché del fatto che la stessa svolge servizi in affidamento diretto *in house providing* ex art 16 DLgs 175 / 2016 dai Comuni soci affidanti e in concessione dal Ministero dello Sviluppo Economico l'attività di distribuzione di energia elettrica, non si pone il tema di cui sopra al c 4 lettera a) in materia di concorrenza;

ii - i flussi informativi in materia di programmazione e controllo della gestione, nonché nei rapporti con l'organo di controllo statutario, di cui sopra al c 4 lettera b), sono garantiti dall'Ufficio Amministrazione della Società;

iii - in tema di codici di comportamento di cui sopra al c 4 lettera c), la Società **ha approvato** il proprio Codice Etico in relazione al modello di organizzazione e gestione ex DLgs 231/2001 cui si rinvia, ferma l'applicazione dei principi di cui al DPR 62 / 2013;

iv - quanto alla responsabilità sociale di impresa, si rinvia a quanto sopra sub i) e iii).

Ci si può dunque dedicare a quanto previsto dai cc 2 e 4 sopra riportati.

Si rileva che, a seguito dell'introduzione della predetta normativa, Utilitalia (Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas) ha pubblicato un documento riportante le linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del D.lgs. 175/2016.

Quest'ultimo, in particolare, prevede che:

2. *Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma*

2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. 4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

Alla luce di quanto sopra, le linee guida di Utilitalia in questione evidenziano le modalità di determinazione della c.d. "soglia di allarme" attraverso il calcolo di cinque indici di performance, integrati da ulteriori due KPI ("key performance index") che tuttavia non sono considerati indici di rischio, ma meri elementi di analisi del peso degli oneri finanziari.

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, meritevole quindi di approfondimento.

Alla luce della specificità aziendale sussistono elementi di prevenzione del rischio legati a detta specificità e non sempre riscontrabili in altre realtà societarie:

- I Soci esercitano, a mezzo dello statuto e dei contratti di servizio, il *controllo analogo* a quello esercitato sui propri uffici, il che assoggetta l'andamento societario a verifiche e controlli puntuali;
- Il già citato modello ex Dlgs 231 / 2001, ancorché sul fronte della prevenzione del rischio di reati a vantaggio della Società (nonché, per la parte afferente ai reati di corruzione a vantaggio dei singoli), è esso stesso strumento di prevenzione di crisi in senso ampio.

2. Il concetto di rischio di crisi aziendale

E' opportuno chiarire il significato dei termini *crisi aziendale* ed *insolvenza* ai fini del presente programma / relazione.

L'*insolvenza*, a norma dell'art. 5 L.F. (RD 267 / 1942), è una condizione statica ed irreversibile che eventualmente si pone al termine di un processo di crisi aziendale e colloca la Società nell'impossibilità definitiva di poter adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Lo *stato di crisi*, invece, rappresenta un condizione di temporanea illiquidità o redditività insufficiente, che può anticipare l'insolvenza, senza tuttavia necessità o certezza alcuna circa una sua reale successiva manifestazione.

La crisi dunque non necessariamente conduce all'insolvenza, mentre quest'ultima è un effetto irreparabile della crisi che rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali.

Ai fini di quanto sopra per la prevenzione del rischio di crisi, si impone dunque una visione non unicamente storica (correlata ai risultati passati), ma anche prospettica, ovvero tesa ad individuare l'incapacità anche futura dell'impresa ad adempiere non solo alle obbligazioni già assunte, ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività.

In relazione a ciò, si ritiene, anche in linea con quanto esposto nel documento emanato nell'Ottobre del 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (*Informativa e valutazione nella crisi d'impresa*), che nell'intento di individuare eventuali fattori di rischio di crisi di impresa si debbano condurre analisi integrate di aspetti storici, attuali e prospettici della realtà aziendale oggetto di valutazione.

Nell'ottica delle considerazioni sopra fin qui condotte, la Società ritiene che sia opportuno procedere alla definizione di un modello di analisi strutturato per le finalità di cui all'art. 6 del D.Lgs 175/2016.

In tal senso si richiamano:

- Art. 2428 e 2423-bis c.c.;

- Principio contabile OIC 5;
- Principio contabile internazionale IAS 1;
- Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570;
- CNDCEC, Documento 96/2015 “Informativa e valutazione nelle crisi d’impresa”;
- Assirevi, documento di ricerca n. 176 del 2013;
- Principio 11 delle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate del CNDCEC.

In particolare le Linee Guida del CNDCEC, documento 96/2015, sottolineano l’importanza dei seguenti indicatori nell’ambito della valutazione di un potenziale rischio di crisi aziendale:

- La capacità di ripianare il debito finanziario con i riflessi operativi: MOL/PFN
Mol: Margine operativo Lordo
PFN: Posizione Finanziari Netta
- L’indebitamento potenziale, residuo e prospettico attraverso l’utilizzo del documento “Centrale Rischio di Banca d’Italia” in grado di fornire indicazioni sul livello di utilizzo storico degli affidamenti, mentre gli eventuali accordi con Istituti di Credito o il *Commitment* dei soci o di terzi possono rafforzare le aspettative di ulteriori risorse disponibili;
- Il confronto tra la struttura dei costi aziendali ed il punto di Break Even con i ricavi attuali o attesi.

Per converso, l’assenza di fattori indicanti un potenziale rischio di crisi, attesta la sussistenza del principio di *continuità aziendale*, di cui all’art. 2423-bis c.c., in cui si stabilisce che *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.*

Pertanto la sussistenza dei requisiti di continuità ed il suo concetto complementare, ovvero l’assenza di fattori di potenziale crisi, sono già ripresi nel citato art. 2423-bis c.c. nonché all’art. 2428 c.c. che prevede la descrizione nella Relazione sulla gestione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta: *Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.*

Per quanto attiene invece al periodo temporale di valutazione circa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di continuità aziendale, lo IAS 1 considera ai fini della valutazione della continuità aziendale un futuro prevedibile che abbia un orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio d’esercizio. La stessa prassi contabile italiana fa riferimento ad un intervallo di dodici mesi con espresso richiamo, in tal senso, nel principio di revisione n. 570.

Parimenti, il principio contabile OIC 5, in piena coerenza, attribuisce il concetto di *going concern*, ad una *azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.*

Rispetto ai molteplici indicatori che possono pertanto essere presi come riferimento per la modellizzazione richiesta all’art. 6 del D.Lgs. 175/2016, si ritiene di individuare quelli di natura economico- finanziaria di cui a seguire, in quanto coerenti con la gestione caratteristica aziendale, individuando soglie di riferimento il cui superamento possa avere la funzione di generare un’immediata valutazione volta a verificare se fenomeni di crisi aziendale siano in atto o meno.

3. Analisi delle soglie di allarme

Sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi, chiusi al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017 si procede a verificare le seguenti *soglie di allarme*:

Soglia n. 1 - la gestione operativa della società è negativa per tre esercizi consecutivi? **NO**

Si prende in considerazione il MOL (o EBITDA) che rappresenta un indicatore di redditività il quale evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti. L'analisi degli ultimi tre esercizi esclude il verificarsi della soglia di allarme atteso che i valori del MOL o EBITDA risultano sempre positivi.

	2017	2016	2015
Margine operativo lordo	1.064.000	671.000	302.000

Soglia n. 2 - le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 30%?

NO

La società negli ultimi tre esercizi ha realizzato risultati d'esercizio positivi.

	2017	2016	2015
Risultato d'esercizio	180.000	308.000	150.000

Soglia n. 3 - la relazione sul bilancio d'esercizio redatta dal Collegio Sindacale/Società di revisione legale rappresenta dubbi di continuità aziendale? **NO**

La Società dispone di un organo monocratico di controllo / revisione che nella propria relazione sui bilanci di esercizio non rappresenta dubbi di continuità aziendale.

Soglia n. 4 - l'indice di struttura, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, è inferiore a 1 in una misura superiore al 30%? **NO**

Il rapporto tra il patrimonio netto e debiti a medio – lungo, e l'attivo immobilizzato, è superiore a 1 nel 2017 anche in relazione all'accantonamento a riserva degli utili generati

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Indice di struttura	1,03	0,84	0,98

Soglia n. 5 - L'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato è superiore al 5%? **NO**

	2017	2016	2015
Oneri finanziari / Fatturato	189.000	140.000	211.000

Sulla base dei dati sopra esposti, analizzando i risultati consuntivi degli ultimi tre esercizi, si può concludere che la Società non presenta alcun rischio di potenziale crisi dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

4. Elementi di criticità da monitorare

Non si segnalano particolari elementi di criticità.

5. Considerazioni Generali

Nel Novembre 2017 è stato approvato la SEN 2017 durante un processo articolato che ha coinvolto sin dalla fase istruttoria, gli organismi pubblici, gli operanti sull'energia, gli operatori delle reti di trasporto di elettricità e gas e qualificati esperti del settore energetico. Nella fase preliminare sono state svolte audizioni parlamentari ed incontri congiunti Stato e Regioni. Infine la proposta di Strategia è stata quindi posta in consultazione pubblica per tre mesi, con una ampia partecipazione di associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini e esponenti del mondo universitario.

Questa per ASPM e per chi opera nel settore dell'energia sono le linee guida per le aziende italiane e per i nostri territori. Gli obiettivi qualitativi e i target quantitativi sono quelli di rendere:

- competitivo: continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia.

Le parole chiave da continuare a tenere presente sono:

- efficienza energetica
- fonti rinnovabili (FTV e bioenergie)
- economia circolare
- compatibilità tra obiettivi energetici e tutela del paesaggio
- effetti sociali e occupazionali.

Per le multiutility pubbliche e private tali temi si sposano con "new business" quali:

- smart e local grid
- smart meter e dispositivi di accumulo
- e-mobility
- banda ultralarga.

Per raggiungere tali obiettivi servono policy pubbliche efficienti ma il successo della strategia dipende anche dalle azioni di tutti i giorni: responsabilizzare i cittadini nelle loro scelte di consumo verso un utilizzo consapevole delle fonti energetiche è essenziale. Lo scopo per gli altri operatori e per ASPM è un nuovo modello energetico decentralizzato, pulito e intelligente.

Il MOL e EBITDA quindi la capacità di generare risorse migliora ulteriormente ed in grado di mantenere gli impegni finanziari e di generare utili per i soci, al di là di partite straordinarie.

Gli Oneri Finanziari sono accettabile intorno al 3% ed i debiti finanziari sono accessi solo per investimenti remunerativi o per opere comunali.

Il costo del personale è in valore assoluto in calo pur permettendo assunzioni funzionali allo sviluppo e alle sostituzioni dei pensionamenti.

Il valore degli asset e dei beni aziendali è aumentato per lavori su fabbricati e reti aziendale e sui IP dei comuni soci.

Investimenti verso gli altri comuni che non hanno visto aggravio di indebitamento bancario tenuto conto della cessione del credito verso un Fondo di efficienza energetica.

Il patrimonio rimane di circa 2.3 milioni nonostante il pagamento di utili e riserve a favore del Comune di Soresina (810.000 euro). Inoltre si sono pagati debiti pregressi per canoni accumulati dal 2009 al 2014 per complessivi 360.000 euro.

ASPM è a tutti gli effetti una società a controllo pubblico ma che per l'attività di gestione delle reti e della distribuzione elettrica e gas deve rispettare e seguire le indicazioni delle varie Autorità (Arera, Mef, Anac ecc.).

Inoltre deve rapportarsi con il mercato non lavorando in regime di monopolio ormati da vari anni. La concorrenza è presente sia sui business legati alle PA da parte di altri operatori pubblici che aziende private dopo la liberalizzazione che hanno caratterizzato gli anni 2000 e che continuano anche in tempi più recenti.

In tal contesto proseguono le valutazioni in merito:

- Al passaggio del patrimonio Idrico. Da rassicurazione avute in incontro di Maggio 2018 con l'avvio della fase degli advisor individuati da Padania si dovrebbe finalmente concludere entro la fine anno tale operazione.
- Al fronte GAS si monitora l'evoluzione degli gare Atem seguendo gli aggiornamenti nazionali e provinciali.
- AL mercato Elettrico che si prepara alla conclusione del mercato tutelato previsto per Giugno 2019, si valuteranno azioni di valorizzazione e di marketing del marchio e delle offerte ASPM.

6. Conclusioni

A conclusione del presente documento predisposto dall'Organo amministrativo, si evidenzia quanto segue:

- Saranno forniti ai Soci comunicazioni complete e chiare circa gli argomenti di cui sopra in corrispondenza dell'approvazione del bilancio di esercizio 2018, mentre elementi di ordine reddituale

e gestionale saranno forniti anche in corrispondenza dell'approvazione della situazione economica al 30 Giugno 2018;

- Peraltro, ove eventi specifici conducano alla necessità di calcolare gli indicatori di cui sopra anche al di fuori delle scadenze sopra determinate, e si verifichi una situazione di soglia di allarme, l'Organo Amministrativo provvederà a convocare senza indugio i Soci in Assemblea per approfondire la situazione, e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2 del D.Lgs 175 / 2016.

Soresina, 06 giugno 2018